

Contratto di conferimento

Tra

Tirrenoambiente S.p.A., con sede legale e amministrativa in Messina, via Mario Aspa n. 7, Partita IVA 02658020835, rappresentata dall'Amministratore delegato Giuseppino Innocenti, di seguito per brevità "Tirrenoambiente"

e

il Comune di SANT'ANGELO di BROLO (ME), con sede in via I Settembre, Codice Fiscale e Partita IVA 00108980830, rappresentata dal Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture, Geom. Carmelo Ceraolo, di seguito per brevità "Comune"

e collettivamente le "Parti".

Premesso che:

- a) Tirrenoambiente (Gestore IPPC) è proprietaria e gestore della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Contrada Zuppà nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) in forza di AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, rilasciata in data 22 maggio 2009 con provvedimento D.R.S. 393;
- b) Il Comune ha avanzato richiesta per il conferimento presso l'impianto di Tirrenoambiente di cui sopra dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dallo stesso, in virtù dell'ordinanza sindacale n. 118 emessa il 08/10/2012 ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006;
- c) Tirrenoambiente, con nota Prot. n.8/2013 del 08/01/2013, ha comunicato al Comune la disponibilità a smaltire i rifiuti non pericolosi prodotti dal Comune;
- d) con Decreto n. 32 del 15 gennaio 2013, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha autorizzato il Comune a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nel suo territorio, presso l'impianto sito in C.da Zuppà nel comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME), di proprietà e gestito da Tirrenoambiente (Gestore IPPC);
- e) il Comune, ai sensi dell'art.2 del D.M. 27 settembre 2010, ha provveduto ad effettuare la **Caratterizzazione di Base** dei rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 20 03 01 "*rifiuti solidi urbani*" e codice CER 20 03 03 "*rifiuti dalla pulizia stradale*."; La Caratterizzazione di Base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno, a cura del Produttore;

- f) Tirrenoambiente, ai sensi dell'art.3 del D.M. 27 settembre 2010, ha provveduto ad effettuare la successiva **Verifica di Conformità**, constatando che i rifiuti non pericolosi di cui al punto e), possiedono le caratteristiche di detta categoria e soddisfano i criteri di ammissibilità alla discarica per rifiuti non pericolosi indicata al precedente punto a);
- g) il Comune, con la sottoscrizione del presente atto, assicura che nel bilancio di previsione dello stesso è allocata la previsione di spesa per il servizio di igiene ambientale comprensivo del costo di smaltimento R.S.U. previsto dal presente contratto e che pertanto l'impegno oggi assunto è corredato della relativa copertura finanziaria in conformità a quanto ulteriormente previsto dalla Circolare n. 16/A.L. Prot. n. 34071 del 18/12/09 a firma dell'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali;
- h) è intendimento delle Parti assicurare, con la sottoscrizione del presente contratto, l'adempimento delle rispettive obbligazioni, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento in oggetto.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

- 1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 1.2 Il Comune, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di conferire i rifiuti non pericolosi indicati al punto e) delle Premesse, prodotti dal Comune, presso l'impianto di trattamento e smaltimento di Tirrenoambiente sito in C.da Zuppà nel comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME).
- 1.3 Tirrenoambiente (Gestore IPPC) si impegna a trattare e smaltire i rifiuti suddetti, in conformità a quanto stabilito dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in data 22 maggio 2009 con provvedimento D.R.S. 393 e nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.

Art. 2 – Condizioni e modalità di conferimento

- 2.1 Il Comune si impegna ad eseguire il trasporto e conferimento dei rifiuti direttamente all'impianto, anche a mezzo di imprese affidatarie iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, purché con mezzi idonei, dotati di cassoni a tenuta stagna, muniti della necessaria autorizzazione al trasporto. A tal fine, antecedentemente al primo conferimento, il Comune è tenuto ad inviare a Tirrenoambiente

copia dell'autorizzazione delle Imprese di cui si avvale per il trasporto, dalla quale si evinca l'elenco degli automezzi utilizzati, con l'indicazione delle loro caratteristiche e della categoria di rifiuto per i quali sono autorizzati al trasporto.

- 2.2 Gli automezzi avranno accesso all'impianto nei giorni e negli orari stabiliti da Tirrenoambiente e dovranno rispettare la programmazione, le procedure ed i regolamenti disposti da Tirrenoambiente, senza che ciò possa dare titolo a richieste di risarcimento di alcun genere da parte del Comune o dell'impresa affidataria del trasporto.
- 2.3 Ciascuno automezzo effettuerà il conferimento in discarica per la sola tipologia di rifiuto indicata al punto e) delle Premesse. Al momento del conferimento in discarica, ogni singolo carico di rifiuti dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni (formulario di identificazione, ovvero dichiarazione di esenzione dal formulario ai sensi dell'art. 193, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e valida "Caratterizzazione di Base", in originale) che ne indichi la tipologia, la provenienza e il processo produttivo che ha generato il rifiuto.
- 2.4 Tirrenoambiente provvederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 27 settembre 2010, la "Verifica in Loco" ad ogni carico conferito, riservandosi il diritto di prelevare ulteriori campioni di rifiuto, oltre a quelli stabiliti al comma 4 dell'art. 4 del predetto Decreto, al fine di verificare la corrispondenza con quanto espresso nei documenti di accompagnamento, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 3 del D. Lgs 36/2003. Qualora fosse riscontrata la non corrispondenza tra i rifiuti conferiti e quelli oggetto di verifica, Tirrenoambiente respingerà il carico e ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera g) del D.Lgs 36/2003 e provvederà a comunicare la mancata ammissione dei rifiuti alle Autorità competenti. Detti controlli non esonerano il Comune da responsabilità riguardo la composizione merceologica dei rifiuti e la loro provenienza e dall'obbligo di tenere indenne Tirrenoambiente dai danni diretti ed indiretti ad essa derivanti.
- 2.5 In caso di modifiche od integrazioni della legislazione in materia di rifiuti o di sopravvenute disposizioni amministrative, Tirrenoambiente provvederà a modificare, con obbligo di preavviso al Comune, le tipologie di rifiuti conferibili, imposte per limiti qualitativi e/o quantitativi al conferimento stesso.
- 2.6 Tirrenoambiente, il Comune e l'impresa affidataria del trasporto dei rifiuti, sono tenute al rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori in conformità al D. Lgs. 81/2008.
- 2.7 Il Comune dichiara di conoscere le Norme Comportamentali e le misure adottate da Tirrenoambiente al fine di prevenire, all'interno dell'impianto di smaltimento, i rischi da interferenze contenute nel

DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che viene allegato al presente contratto sotto la lettera A) per farne parte integrante, a cui l'impresa incaricata dal Comune del trasporto dei rifiuti dovrà scrupolosamente attenersi.

- 2.8 Il Comune si impegna a trasmettere copia del DUVRI all'impresa che effettua il trasporto dei rifiuti e a restituirla a Tirrenoambiente timbrata e firmata per accettazione da parte della stessa prima del primo conferimento. In mancanza di quanto sopra, l'impresa incaricata del trasporto dal Comune non sarà autorizzata al conferimento dei rifiuti in discarica.
- 2.9 Il Comune sarà ritenuto responsabile e sarà tenuto a tenere indenne Tirrenoambiente dai danni diretti e/o indiretti che il Comune, i dipendenti e/o incaricati suoi o dell'impresa di cui il Comune si avvale per il trasporto, arrechino a cose e a persone, sia di Tirrenoambiente che di terzi, presenti all'interno dell'impianto di cui in Premessa per imperizia, negligenza o per violazione delle Norme Comportamentali o delle misure adottate da Tirrenoambiente al fine di prevenire, all'interno dell'impianto di smaltimento, i rischi da interferenze contenute nel DUVRI.

Art. 3 – Corrispettivo

- 3.1 Per il servizio oggetto del presente contratto, per ogni tonnellata di rifiuto conferito, sarà applicata la tariffa di **€ 73,36** comprensiva del Tributo speciale per il deposito e smaltimento, nella misura prevista dalla L.R. 7 maggio 1997 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni. Detto importo sarà soggetto a verifica annuale come disposto dal D. Lgs. 36/2003, allegato 2, punto 6 "*Piano finanziario*".
- 3.2 Inoltre, per ogni tonnellata di rifiuto conferito, sarà applicato ed esposto in fattura:
- il contributo spettante al Comune di Mazzarrà Sant'Andrea a titolo di "*Opere di Mitigazione Ambientale*" pari a **€6,72**;
 - e, se dovuta, la maggiorazione R.D. di cui all' art. 8, comma 2, previsto dall'Ordinanza Commissariale 3190 del 22.03.2002.
- 3.3 A tutti i suddetti importi sarà applicata l'IVA a termini di legge.
- 3.4 Si conviene che le variazioni dei predetti tributi e/o l'introduzione di altri oneri fiscali relativi al conferimento in discarica comporteranno un automatico adeguamento della tariffa sopra indicata, previa informativa al Comune. Resta altresì inteso che eventuali modifiche ed integrazioni delle normative vigenti, ulteriori rispetto alle modifiche dei suddetti tributi e oneri fiscali gravanti sul conferimento in discarica, saranno recepite anche a ritocco della tariffa, previo

assenso preventivo da parte dell'Assessorato Regionale all'Energia e Servizi di Pubblica Utilità,
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 4 - Modalità di fatturazione e pagamento

- 4.1 Al termine di ogni mese Tirrenoambiente emetterà al Comune, in base alla tariffa di cui al precedente articolo 3, fattura riepilogativa per tutti i conferimenti effettuati nel mese e risultanti dai tagliandi di pesata rilasciati dalla pesa utilizzata dall'impianto di smaltimento.
- 4.2 Il pagamento della fattura dovrà essere eseguito, tramite bonifico bancario, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura. Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, Tirrenoambiente dichiara che gli estremi dei conti correnti dedicati al pagamento delle fatture emesse in esecuzione del presente contratto sono i seguenti: **IT 72 T 02008 16511 000030004688** **UNICREDIT S.p.A.** oppure **IT 51 Z 05034 45130 000000021682** **BANCA POPOLARE DI NOVARA.** Il pagamento di ciascuna fattura dovrà essere effettuato sul conto corrente di volta in volta indicato in ciascuna fattura.
- 4.3 Al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e continuità del servizio, il Comune qualora ne ravvisi gli estremi, ha l'onere di contestare motivatamente per iscritto il quantitativo dei rifiuti conferiti e il relativo importo della fattura entro e non oltre 5 gg dal ricevimento della stessa. La mancata contestazione della fattura entro il termine temporale sopra indicato varrà quale riconoscimento del debito.

Art. 5 – Mancato pagamento e sospensione del servizio

- 5.1 Il mancato pagamento delle fatture emesse da Tirrenoambiente nei termini temporali indicati al comma 4.2 del precedente Articolo 4, comporterà l'applicazione degli interessi di mora secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 9 ottobre 2001 n. 231 come modificato dal Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012, al tasso tempo per tempo vigente, da applicarsi sull'importo lordo della fattura non pagata, oltre l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6 del suddetto Decreto Legislativo.
- 5.2 Inoltre, il mancato pagamento da parte del Comune, in tutto o in parte, delle fatture emesse da Tirrenoambiente, nei termini temporali indicati al comma 4.2 del precedente Articolo 4, nonché il ritardato o mancato pagamento di obbligazioni pecuniaria a qualsiasi titolo a carico del Comune,

comporterà, di per sé, l'automatica sospensione del servizio di smaltimento a partire dal giorno successivo alla scadenza di pagamento. La sospensione del servizio perdurerà fino ad avvenuto saldo da parte del Comune.

- 5.3 Nel caso di sopravvenute difficoltà o impossibilità di fruire dell'impianto per caso fortuito, forza maggiore, o per ordine delle Autorità, e salvo i casi di sospensione del servizio altrimenti previsti nel presente contratto, Tirrenoambiente potrà sospendere o interrompere il servizio senza che il Comune possa pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 6 – Durata e validità del contratto

Il presente contratto è efficace dalla data di sottoscrizione in calce indicata e ha una durata pari a quella del Decreto autorizzativo al conferimento richiamato in premessa, vale a dire fino al 31/03/2013.

Art. 7 – Registrazione del Contratto

Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse. L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art.40 del T.U. n. 131/1986.

Art. 8 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del Contratto dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure telefax o posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

TIRRENOAMBIENTE S.p.A., Via Mario Aspa n. 7 - 98122 MESSINA

FAX 090 5726152/3

PEC tirrenoambiente@pec.tirrenoambiente.it

COMUNE di SANT'ANGELO DI BROLO (ME), via I Settembre – 98060 SANT'ANGELO DI BROLO (ME)

FAX 0941 533010

PEC comunedisantangelodibrolo@pec.it

Art. 9 - Risoluzione del contratto

La violazione da parte del Comune anche di una sola delle clausole del presente contratto, nonché l'inadempimento da parte del Comune ad obbligazioni pecuniarie a qualsiasi titolo a carico del Comune, attribuisce a Tirrenoambiente la facoltà di risolvere lo stesso con effetto immediato, rimossa ogni eccezione al riguardo, previa dichiarazione da parte di Tirrenoambiente ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 10 - Riferimenti di Legge

Per quanto non contemplato nel presente contratto vale quanto previsto dal D. Lgs. n. 22/1997, dal D. Lgs. n. 36/2003, dal D.M. del 27 settembre 2010 e dal D.Lgs. n. 152/2006 della legislazione in materia di rifiuti e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Sicilia, disposizioni tutte che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.

Art. 11 - Controversie

Le controversie inerenti la sottoscrizione, esecuzione o risoluzione del contratto che dovessero insorgere tra Tirrenoambiente e il Comune così durante l'esecuzione come al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, saranno devolute alla competenza del Foro di Messina. Letto e confermato e sottoscritto.

Messina, 16 gennaio 2013

TIRRENOAMBIENTE S.p.A.

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. gli articoli 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 11) sono e si intendono specificamente approvati.

TIRRENOAMBIENTE S.p.A.

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Allegati:

A) DUVRI Tirrenoambiente